

Modifiche regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti

Lettera circolare della Cassa Italiana Geometri n. 137/2006, con cui viene segnalata l'avvenuta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti delle modifiche regolamentari adottate dal Comitato dei Delegati in data 24.05.2006. Tali modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2007, riguardano le pensioni di anzianità, le pensioni di vecchiaia e gli aumenti contributivi.

La pensione di anzianità

È stato introdotto - nel rispetto del principio del *pro rata* - il criterio di calcolo contributivo per la liquidazione delle pensioni di anzianità fermi rimanendo i requisiti di accesso relativi all'anzianità contributiva ed all'età anagrafica.

A decorrere dal 1 gennaio 2007, la pensione di anzianità risulterà quindi, dalla sommatoria di una quota liquidata con il sistema contributivo e di una quota determinata con il calcolo reddituale, la cui misura minima sarà rapportata agli anni di anzianità contributiva maturata al 31.12.2006 ed alla quale si applicheranno gli abbattimenti previsti nel vigente sistema in relazione all'età ed all'anzianità. È cambiato, inoltre, il regime delle incompatibilità. Venuta meno l'incompatibilità con altre attività o professioni in conformità con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2006, è stata approvata - in considerazione dell'introduzione della formula contributiva - l'eliminazione del requisito della cancellazione dall'Albo, consentendo di conseguenza al pensionato di anzianità la prosecuzione dell'attività professionale.

A decorrere dal 1.1.2007 non è, quindi, più previsto il requisito della cancellazione dall'Albo e, venuto meno tale requisito, la decorrenza del trattamento rimane, quindi, direttamente collegata alla presentazione della domanda (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda).

La pensione di vecchiaia

Per tale trattamento è stato deliberato l'aumento dell'anzianità contributiva per l'accesso, portando il requisito da 30 a 35 anni. Tale disciplina andrà a pieno regime dal 1.1.2015, mentre la disciplina transitoria prevede:

per il 2007/2008 un'anzianità contributiva di 31 anni
per il 2009/2010 un'anzianità contributiva di 32 anni
per il 2011/2012 un'anzianità contributiva di 33 anni
per il 2013/2014 un'anzianità contributiva di 34 anni.

In tale arco temporale (2007-2014), la disciplina transitoria prevede, altresì, la possibilità di ottenere la liquidazione di un trattamento liquidato con calcolo contributivo nel rispetto del principio del *pro rata* per coloro che al compimento del 65° anno di età vantino un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Fermi rimanendo gli altri criteri per il calcolo di tale trattamento, il Comitato dei Delegati è intervenuto sulle aliquote e gli scaglioni di reddito, modificati nel modo che segue, tenendo conto della media reddituale di categoria e delle modifiche del Regolamento sulla Contribuzione:

€	0	-	10.000,00	1,75%
€	10.001,00	-	30.000,00	1,50%
€	30.001,00	-	60.000,00	1,20%
€	60.001,00	-	80.000,00	0,90%
€	80.001,00	-	100.000,00	0,60%
€	100.001,00	-	130.000,00	0,30%

Naturalmente i detti scaglioni con le relative aliquote troveranno applicazione limitatamente al calcolo in *pro rata* degli anni successivi al 2006, mentre per gli anni precedenti continueranno ad essere utilizzati i calcoli previsti dalle normative precedenti.

Gli aumenti contributivi

È stato deliberato un graduale aumento delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l'innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata:

	soggettivo minimo	percentuale soggettivo	integrativo minimo
2007	€ 1.750,00	10%	€ 700,00
2008	€ 1.750,00	10,5%	€ 700,00
2009	€ 2.000,00	10,5%	€ 800,00
2010	€ 2.000,00	11%	€ 800,00
2011	€ 2.250,00	11%	€ 900,00
2012	€ 2.250,00	11,5%	€ 900,00
2013	€ 2.500,00	11,5%	€ 1.000,00
2014	€ 2.500,00	12%	€ 1.000,00

Allo scopo di tutelare i giovani nel delicato momento dell'accesso alla professione, tali misure sono state accompagnate dall'introduzione di un'ulteriore agevolazione per il pagamento dei contributi dovuti dai neo iscritti e dai praticanti, con la previsione di una riduzione degli stessi ad un quarto per i primi due anni ed alla metà per i successivi tre.

Come detto le modifiche regolamentari entreranno in vigore dal 1.1.2007 e con riferimento alla decorrenza dei trattamenti pensionistici ne risulta mutato il regime solo limitatamente alla pensione di anzianità.

A questo proposito occorre chiarire che fino al 31.12.2006 rimane in vigore la vecchia normativa che impone la cancellazione dall'albo professionale dei geometri quale requisito ulteriore di accesso al trattamento. Pertanto, le domande presentate entro il 31.12.2006 per le quali la cancellazione dall'albo avvenga entro il 2006 saranno istruite con il vecchio regime e la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla cancellazione. Si precisa, però che ove l'iscritto intenda completare il 2006 quale anno utile ai fini pensionistici, la domanda di pensione dovrà essere presentata nel gennaio 2007, non potendosi diversamente ritenere perfezionato il requisito iscrittivo.

Per le domande prodotte a decorrere dal 1.1.2007 non sarà più necessaria la cancellazione dall'albo professionale e la decorrenza della pensione si ancorerà, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza. È bene precisare che nelle ipotesi di irregolarità contributiva non si procederà all'istruttoria della domanda che quindi verrà archiviata, con la conseguenza che l'eventuale successiva istanza determinerà la decorrenza del trattamento, ove sanata la morosità maturata.